

REGOLAMENTO (CE) N. 392/97 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1996

che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1997, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Norvegia si sono consultate sui reciproci diritti di pesca per il 1997, in particolare sull'assegnazione di alcuni contingenti di cattura alle navi comunitarie che pescano nelle acque della Norvegia;

considerando che, a norma degli articoli 96 e 124 dell'atto di adesione del 1994, gli accordi di pesca conclusi dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità;

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo in materia di pesca del 9 dicembre 1976 tra il Regno di Svezia e il Regno di Norvegia, la Comunità, a nome della Svezia, si è consultata con la Norvegia sui loro diritti di pesca per il 1997;

considerando che, per garantire una gestione efficace delle possibilità di cattura disponibili, sarebbe opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾;

considerando che non sono stati raggiunti accordi con la Norvegia sull'applicabilità alle possibilità di cattura disponibili delle disposizioni del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ⁽³⁾;

considerando che, per ragioni imperative di interesse comune, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare catture:

- nelle acque comprese nella zona economica esclusiva della Norvegia a nord di 62° 00' di latitudine nord e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nei limiti dei contingenti fissati nell'allegato I;
- nelle acque comprese nella zona economica esclusiva della Norvegia a sud di 62° 00' di latitudine nord, nei limiti dei contingenti fissati nell'allegato II.

Articolo 2

I contingenti di pesce indicati negli allegati I e II non sono soggetti alle condizioni di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° gennaio 1997.

⁽¹⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

⁽²⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 115 del 9. 5. 1996, pag. 3.